

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione agli atti esecutivi - revoca dei provvedimenti - interesse

In tema di esecuzione forzata, il potere del giudice dell'esecuzione di revocare i propri provvedimenti, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., concorre con quello delle parti di impugnarli con opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che, qualora, proposta tale opposizione, il giudice revochi l'ordinanza opposta, l'opponente perde interesse all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, finalizzato alla rimozione del provvedimento stesso.

Tribunale di Bolzano, sezione prima, sentenza del 23.02.2019

...omissis...

1. Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dd. 10.10.2016, l'Avv. ssss proprio, si rivolgeva al Tribunale di Bolzano, esponendo quanto segue:

- di aver domandato ed ottenuto dal Tribunale di Bolzano R.G. n. 1727/2015 l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e somme dovute da ssssss detto provvedimento mediante notifica a mani dei terzi pignorati;

- di essere i terzi sequestrati comparsi all'udienza del 25.06.2015 in udienza senza formalmente costituirsi, contestando il credito sequestrato, per non essere debitori della sig.ra vsss

- di aver il sequestrante depositato all'udienza del 25.06.2015 il verbale dell'udienza della "causa madre", pendente sub R.G. n. 1184/92, recante un'offerta dei terzi sequestrati di pagare alla debitrice principale la somma di Euro 550.000,00 a forfait;

- di aver verbalizzato all'udienza del 25.06.2015 la circostanza che il procedimento di merito del procedimento cautelare sub R.G. n. 1727/2015 non fosse ancora iniziato, non essendo confermato a quella data il provvedimento autorizzativo del sequestro;

- di essersi il procedimento di attuazione del sequestro definito in data 26.06.2015 con ordinanza comunicata il 30.06.2015, con cui si dichiarava l'inefficacia dell'atto di attuazione del sequestro conservativo presso terzi del 14/04/2015;

- di aver impugnato la predetta ordinanza, che dichiarava l'inefficacia dell'atto di attuazione, con ricorso in opposizione agli atti esecutivi sub R.G. n. 3516/2015;

- di avere il magistrato, all'udienza del 07.01.2016, sospeso l'ordinanza del 26.06.2015, da questi a suo tempo pronunciata, disponendo la notifica del ricorso e del verbale d'udienza;

- di essersi la sig.ra vsssss con comparsa del 15.03.2016, a cui seguiva l'ordinanza del 05.08.2016, con cui il Tribunale, definitivamente sospendeva l'efficacia dell'ordinanza conclusiva dd. 26.06.2015 nel procedimento sub R.G. n. 2236/15, dando atto che il procedimento è sospeso sino all'esito del procedimento di merito tra sss concedendo termine perentorio sino al 15.10.2016 per l'instaurazione della causa di merito e con condanna della sig.sssss rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 3.320,00, oltre accessori e spese.

2.L'avv. L.M. chiede quindi nella presente sede di confermarsi quanto già disposto in sede cautelare dal GE, ossia che si dia seguito alla previsione di cui all'art. 678 c.p.c. per cui se nel sequestro presso terzi vi è contestazione del terzo, il giudizio sugli obblighi del terzo è sospeso fino all'esito della causa di merito che ha dato origine alla procedura di sequestro.

Per ulteriore chiarezza va sottolineato che il GE aveva accolto tale doglianza dell'avv. L.M. espressa in sede di fase cautelare del giudizio ex art. 617 c.p.c. prima sospendendo la propria ordinanza che negava tale sospensione e poi, in sede di processo esecutivo, ha sospeso ex art. 678 c.p.c. il giudizio sulle controversie del diritto del terzo in attesa dell'esito del giudizio di merito.

3. Si è costituita in giudizio sssss difendendo in sostanza l'ordinanza del Giudice del 26.06.2015 nel procedimento sub R.G. n. 2236/15, essendo tale ordinanza frutto della domanda del sig. Lss. accolta dal GE. Aggiunge, comunque, che un offerta di transazione non equivale ad un riconoscimento di debito.

4. Va innanzitutto dato atto che parte opponente impugna l'ordinanza d.d. 26.06.2015 in quanto "non conforme all'art. 678 c.p.c." A tal proposito va sottolineato come già il giudice dell'esecuzione con Ordinanza d.d. 04/08/2016 ha argomentato che "appare errato il provvedimento impugnato nella parte in cui, in assenza di istanza di immediato accertamento dell'obbligo del terzo, proveniente dallo stesso terzo, ha provveduto a statuire sul credito del terzo, senza sospendere detto accertamento fino

all'esito del giudizio di merito (tra l'avvssss per poi provvedere come segue: "sospende l'efficacia dell'ordinanza conclusiva d.d. 26/06/15 nel proc. RG 2236/15, dando atto che tale procedimento è sospeso fino all'esito del procedimento di merito tra l'avv. L.sssss

5. Devesi a questo punto rilevare che l'opposizione agli atti esecutivi va proposta dinanzi il Giudice dell'esecuzione, che non solo ha il potere di sospendere (come ha fatto) l'esecuzione, ma anche di dare ex art. 618 co 2 c.p.c. i provvedimenti indilazionabili nell'esecuzione stessa; alla luce, poi, dell'art. 487 c.p.c. il Giudice dell'esecuzione può modificare e revocare i propri provvedimenti (purché non eseguiti).

Leggendo l'ordinanza del 04/08/2016, si intuisce che il GE non solo ha sospeso integralmente l'efficacia dell'ordinanza qui impugnata (accogliendo quindi la domanda dell'avv. L.M.), ma ha pure e contestualmente disposto in diverso senso rispetto al provvedimento impugnato, sospendendo il giudizio di merito tra sssss ribaltando quindi totalmente l'ordinanza in precedenza emessa, dando atto che il GE non doveva statuire sul credito del terzo, ma dichiarare la sospensione del processo, decisione poi effettivamente presa. Così facendo ha implicitamente revocato il suo precedente provvedimento accogliendo in toto le richieste dell'avvssssss

A ben vedere il potere tipico del GE in sede di opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. non è tanto quello di sospendere il proprio atto (l'art. 617 c.p.c. non compare nell'elenco ex art. 624 c.p.c.), ma proprio quello di riprovedere, anche provvisoriamente, se ritiene che il proprio provvedimento anteriore ed impugnato sia stato viziato. Un tanto è successo nel caso di specie e nel senso auspicato dall'odierno opponente.

Ne consegue che nella presente sede viene impugnato un provvedimento che a livello processuale non esplica nessun effetto, per cui l'attore non ha un interesse a coltivare il presente giudizio, dato che il provvedimento d.d. 4.8.2016 emesso a seguito di opposizione ex art. 617 c.p.c. fase cautelare viene ritenuto corretto dalle parti, non essendo mai stato impugnato e nemmeno stigmatizzato nella presente sede.

6. Se quindi nell'ordinanza d.d. 4.8.2016 il Giudice ha assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito, un tale termine è stato concesso a chi aveva un interesse ad impugnare il provvedimento emesso, ossia parte soccomebente. Siccome la prima ordinanza non solo è stata sospesa, ma anche posta nel nulla, spettava semmai a parte M. von T. a impugnare nuovamente la nuova ordinanza, cosa che non ha fatto, per cui tale ordinanza non è più passibile di impugnazione ex art. 617 c.p.c. per decorso del tempo e ci si chiede quale interesse l'attore possa avere a chiedere con sentenza di merito la declaratoria di illegittimità di un'ordinanza che processualmente non esiste più in quanto esplicitamente sospesa ed implicitamente revocata in quanto seguita da un provvedimento di segno opposto chiesto dall'odierno opponente.

Tale inammissibilità per difetto di interesse ad agire è confermata dalla Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26185 del 06/12/2011 (Rv. 620648 - 01): "In tema di esecuzione forzata, il potere del giudice dell'esecuzione di revocare i propri provvedimenti, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., concorre con quello delle parti di impugnarli con opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che, qualora, proposta tale opposizione, il giudice revochi l'ordinanza opposta, l'opponente perde interesse all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, finalizzato alla rimozione del provvedimento stesso. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato l'interesse del debitore esecutato a

proseguire nell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di somme pignorate, avendo il giudice dell'esecuzione, nel caso di specie, adottato un provvedimento non meramente provvisorio, ma di definitiva revoca dell'ordinanza impugnata)."

Di fatto, quindi, il presente giudizio non può comportare un risultato giuridicamente apprezzabile per dddddd

7. Le spese seguono la soccombenza: il giudizio è caratterizzato dalle poche memorie prodotte e dall'assenza di particolari questioni di diritto; si tiene conto pure del rigetto in rito.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 617 c.p.c. per difetto di interesse ad agire;
2. Condanna altresì la parte ddd a rimborsare alla ddddd le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.000 e 15 % per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Bolzano, il 19 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2019.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com